



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Capitolato speciale d'appalto PARTE I

**GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI),
NONCHE' PULIZIA DI BASE ANNUALE
COMPRESA LA FORNITURA DI MATERIALI E
MANODOPERA A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE**



SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Ammontare dell'appalto e corrispettivo
- Art. 3 Descrizione sommaria dei servizi
- Art. 4 Prestazioni richieste
- Art. 5 Livelli di servizi
- Art. 6 Clausole sociali
- Art. 7 Validità dei prezzi
- Art. 8 Garanzia definitiva
- Art. 9 Subappalto
- Art. 10 Tempo utile per il servizio
- Art. 11 Spostamento del termine di ultimazione
- Art. 12 Penale per ritardo dell'ultimazione del servizio
- Art. 13 Pagamenti
- Art. 13 *bis* Anticipazione del prezzo
- Art. 14 Sospensione dei pagamenti
- Art. 15 Ritardo nei pagamenti
- Art. 16 Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione del servizio
- Art. 17 Responsabilità dell'esecutore
- Art. 18 Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dei servizi
- Art. 19 Esecuzione dei servizi
- Art. 20 Andamento dei servizi
- Art. 21 Obblighi dell'esecutore
- Art. 22 Garanzie, manutenzione ed assistenza
- Art. 23 Danni cagionati da forza maggiore
- Art. 24 Oneri e obblighi diversi a carico dell'esecutore
- Art. 25 Recesso e risoluzione del contratto
- Art. 26 Risoluzione del contratto per colpa dell'esecutore
- Art. 27 Informazioni
- Art. 28 Definizione delle controversie
- Art. 29 Accordo bonario
- Art. 30 Arbitrato e transazione
- Art. 31 Disposizioni particolari del servizio appaltato



Premessa

Il presente capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita, ed, in caso di procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, anche l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio e/o i servizi come dettagliatamente indicati, per quantità e qualità, nel capitolato tecnico descrittivo e prestazionale e come riassunti nell'articolo 3.
2. Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e l'esecutore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 del servizio appaltato.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a base d'asta del servizio ammonta presuntivamente a: vedi capitolato speciale parte II
2. Il corrispettivo è determinato dalla procedura di scelta del contraente precedente alla stipula del contratto, ed in particolare, da quanto indicato nell'offerta economica dell'aggiudicatario del servizio appaltato.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei servizi siano rilevabili dagli elaborati tecnici, oppure pur specificati nella descrizione dei servizi non siano rilevabili dagli elaborati tecnici. Inoltre nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

ART. 3

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI

1. Il/i servizio/i che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dal direttore dell'esecuzione vedi capitolato tecnico

ART. 4

PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Il/i servizio/i, oggetto del presente contratto devono essere idonei ad espletare le funzioni che sono loro proprie.



2. Nei prezzi offerti sono inoltre comprese le seguenti prestazioni salva diversa previsione dell'elenco delle prestazioni: vedi capitolato tecnico pulizie

ART. 5

LIVELLI DI SERVIZI

1. Ove previsti, l'esecutore dovrà rispettare i seguenti livelli di servizio (SLA): vedi capitolato speciale parte II
2. La verifica del rispetto dei livelli di servizio previsti avverrà secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolato speciale parte II

ART. 6

CLAUSOLE SOCIALI

1. Ai sensi dell'articolo 50 D.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
2. La previsione di clausole sociali è obbligatoria per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria e facoltativa per gli appalti di importo inferiore, come stabilito dall'articolo 36, 1 comma, decreto legislativo n. 50/2016 vedi capitolato speciale parte II e disciplinare di gara.

ART. 7

VALIDITÀ DEI PREZZI

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e l'esecutore non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.
2. Salvo diversa clausola prevista nella Parte II del presente capitolato speciale è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile **vedi capitolato speciale parte II**

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

1. Se non è diversamente previsto nella **Parte II** del presente capitolato speciale, l'esecutore è obbligato a norma dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 a presentare una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale (in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui all'art. 93 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.
Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui al D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.
Nel caso la società sia in possesso delle certificazioni previste, la garanzia è ridotta in conformità all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016



2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.
L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 9

SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art.105 del Codice e s.m.i.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
 - che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105 comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
 - che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e sia in possesso dei requisiti dell'80 D.Lgs. 50/16 (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16);
 - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16);
 - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs. 50/16);
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei



requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 105 co. 9 D.Lgs. 50/16);
- che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
- a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16).

In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

4. In assenza della documentazione antimafia e l'insussistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs.50/16, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione Risolutiva.

Nei casi in cui l'Amministrazione committente rilevi, a seguito dei controlli effettuati al momento della richiesta di autorizzazione, che la società non era in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

5. Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell'appaltatore con un soggetto terzo di cui all'art. 105 comma 2, 1° e 2° periodo D.Lgs.50/16.
6. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.
 - Ai sensi dell'art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/16 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/16);
7. le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto (art. 105 co. 3 lett. c bis) D.Lgs. 50/16).
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/16).
9. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di



raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16).

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.. (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).
11. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.lgs. 50/16).
12. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16).
13. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
14. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti delle imprese subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
15. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16).
16. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16).
17. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, fornitura o servizio affidati.
19. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

ART. 10

TEMPO UTILE PER IL SERVIZIO

1. Il tempo utile per dare ultimato il servizio è di: ***n. vedi capitolato speciale parte II (art. 10).***



2. È onere dell'esecutore comunicare al direttore dell'esecuzione l'avvenuta ultimazione del servizio. Il direttore dell'esecuzione procede entro cinque giorni dalla predetta comunicazione alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'esecutore e in caso di esito positivo emette il certificato di ultimazione nei successivi cinque giorni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore (ex art. 25 DM 49/2018).

ART. 11

SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE – PROROGA E SOSPENSIONE

1. Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi a causa di forza maggiore, comprovati con valida documentazione.
2. L'esecutore, in tali casi, deve dare comunicazione all'Amministrazione committente entro tre giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.
3. L'esecutore, se per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni contrattuali nel termine fissato può richiederne una proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata per cause dipendenti dalla stazione appaltante.
Sull'istanza di proroga decide il RUP sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento (art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016).
4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora l'esecuzione, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale, quale che sia il maggior tempo impiegato (art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/16).
5. Durante l'esecuzione del servizio, il direttore dell'esecuzione potrà sospendere totalmente o parzialmente l'esecuzione nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale con le modalità di cui all'art. 23 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 (Art. 107 comma 3 D.Lgs.50/2016).
7. Nelle ipotesi di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 D.Lgs. 50/16, sospensioni inferiori a sei mesi o per un periodo di tempo inferiore ad $\frac{1}{4}$ della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, non danno diritto ad alcuna indennità o risarcimento; oltre tale termine l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone spettano all'esecutore esclusivamente la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti (Art. 107 comma 2 D.Lgs. 50/2016).
8. Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, in caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato nella misura di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione delle prestazioni.



ART. 12

PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

1. La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione del servizio in conformità di quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura di: **vedi capitolato speciale parte II** per ogni giorno di ritardo.
Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 113bis comma 2 D.Lgs. 50/16); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione del servizio.
5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti all'esecutore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 108 co. 3 D.Lgs. 50/16 e art. 18 co. 3 DM 49/2018).
6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento. In caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative e con pagamento frazionato (**vedi capitolato speciale parte II**), l'ammontare delle penali verrà determinato nei rispettivi certificati di pagamento. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento.

ART. 13

PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le scadenze e le modalità stabilite nella parte II del presente capitolato speciale.
Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. Ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, la fatturazione nei confronti della stazione appaltante viene eseguita pro quota da ogni impresa facente parte del raggruppamento, in relazione alle prestazioni di competenza eseguite da ciascuna (principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018, n. 17).
2. In presenza di un contratto di subappalto autorizzato il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dell'esecuzione ed al committente, della fattura elettronica dell'appaltatore e



delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture dei subappaltatori l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 14

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere i pagamenti all'esecutore cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (art. 30 co. 5 D.Lgs. 50/16).
3. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16, impiegati nell'appalto, il RUP ordina per iscritto il pagamento entro 15 (quindici) giorni all'appaltatore (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso di pagamento diretto (art. 30 co. 6 D.Lgs. 50/16).
5. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti rispettivamente dell'appaltatore o del subappaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui rispettivi pagamenti fino al 20% degli stessi, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore, e rispettivamente il subappaltatore non potranno opporre alcuna eccezione.

ART. 15

RITARDO NEI PAGAMENTI



1. Il pagamento verrà effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione, ovvero, nel caso di contratti aventi oggettivamente particolare natura o peculiari caratteristiche, nel termine di giorni (max 60) **vedi capitolato speciale di appalto parte II** (art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/16).
2. I/i pagamento/i in acconto o i pagamenti frazionati in caso di servizi con prestazioni periodiche e continuative saranno effettuati indicativamente nel termine di 30 giorni decorrenti dalle scadenze indicate nel capitolato speciale parte II, non oltre i 60 gg.
3. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre i termini di cui sopra comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002. I termini di pagamento di cui sopra restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.
4. Gli interessi non sono dovuti per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi degli articoli 13 e 14.
5. Gli interessi non sono altresì dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'esecutore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre Amministrazioni.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi.

ART. 16

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione.
2. La verifica di conformità finale deve aver luogo entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo diverso termine previsto ai sensi dell'art. 113-bis comma 3 del D.Lgs 50/16. vedi capitolato speciale di appalto parte II
3. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art.102 co. 3).
4. Ai sensi dell'art. 113 bis co. 2 D.Lgs. 50/2016 all'esito positivo della verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.
5. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi stabiliti, a regola d'arte ed in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
6. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o da applicarsi.
7. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.



All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

8. Nel caso di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e di espressa previsione contenuta nella parte II del presente capitolato speciale il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art.102 co. 2 D.Lgs. 50/16).

ART. 17

RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di conformità o di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 102 co 5 D.Lgs. 50/16).

ART. 18

CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato tecnico e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, i report da inoltrare al Committente dovranno avere cadenza settimanale ed essere trasmessi in forma digitale e redatti in modo che sia possibile verificare l'avvenuta prestazione del servizio per le varie parti dei singoli edifici, è facoltà della Committenza di richiedere ed ottenere eventuali report giornalieri ove necessari per il relativo controllo del servizio;
 - e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.
2. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (Art. 18 DM 49/2018).
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'esecutore non ha diritto a supplemento di prezzo o indennità alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.



ART. 19

ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. L'esecutore che non esegue personalmente il servizio deve comunicare all'Amministrazione committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione del servizio.
2. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione committente previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcun'indennità all'esecutore o al suo rappresentante.
4. L'esecutore dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di luogo di esecuzione del contratto.
5. L'esecutore è tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di luogo di esecuzione del contratto.

ART. 20

ANDAMENTO DEI SERVIZI

1. L'esecutore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
2. Le modalità e le tempistiche di esecuzione devono comunque essere concordate con il direttore dell'esecuzione.
3. L'Amministrazione committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di servizi particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione del servizio, alla prestazione di servizi esclusi dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 21

OBBLIGHI DELL' ESECUTORE

1. Sarà obbligo dell'esecutore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
2. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza del servizio.
3. L'esecutore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivanti da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai servizi.
L'esecutore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice (art. 30 co. 3 D.Lgs. 50/16).
5. L'appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e



retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia) e dagli accordi integrativi territoriali come vigenti alla data di pubblicazione del bando, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

6. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 5, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.
7. L'appaltatore, fermo restando le risoluzioni del rapporto di lavoro da parte della ditta uscente e la liquidazione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa, dovrà garantire alle unità di personale la continuità del rapporto di lavoro con tutti gli effetti giuridico - economici maturati in conformità al C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi come vigente alla data di pubblicazione del presente bando. Inoltre la Ditta vincitrice esclude, in maniera tassativa, l'obbligo per il personale assunto di cui al precedente paragrafo l'iscrizione alla cooperativa, se questa risultasse tale e si obbliga a presentare regolarmente e su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta assunzione/applicazione delle condizioni normative risultanti dal CCNL vigente e corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi con particolare riferimento a tutto il personale operante negli stabili comunali.

ART. 22

GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. L'esecutore s'impegna alla garanzia, manutenzione ed assistenza del servizio per un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio o di regolare esecuzione.
2. L'esecutore pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo. Il servizio d'assistenza è garantito completamente gratuito e in caso di necessità è prestato anche durante i giorni festivi.
3. Il tempo d'intervento garantito è il seguente: *vedi capitolato speciale parte II*
 - massimo n. ***vedi capitolato speciale parte II*** ore per le prime misure atte ad eliminare i difetti dalla data di ricevimento della lettera dell'Amministrazione committente con cui si comunicano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli;
 - massimo n. giorni ***vedi capitolato speciale parte II*** decorrenti dalla data di ricevimento della lettera dell'Amministrazione committente di cui sopra per la definitiva eliminazione dei difetti.
4. Qualora l'esecutore entro i suddetti termini non abbia adempiuto ai suoi obblighi, l'Amministrazione committente ha facoltà di far eseguire, da altre imprese, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'esecutore, oltre al risarcimento dell'ulteriore danno.



ART. 23

DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Non sarà accordato all'esecutore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio. Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante il corso del servizio, l'Amministrazione committente corrisponde un indennizzo sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell'esecuzione, entro cinque giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo (art. 24 DM 49/2018).
2. Il direttore dell'esecuzione in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore.
3. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti di cui al comma 2.
4. Il compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'Amministrazione committente, è calcolato applicando gli stessi prezzi netti indicati nel contratto. Se il comportamento colposo dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa. In tal caso non è dovuto nessun indennizzo (art. 24 comma 3 DM 49/2018)

ART. 24

ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono comunque a carico dell'esecutore i seguenti oneri ed obblighi:

- a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione sui servizi forniti. Qualora l'esecutore non provveda a pagare entro 60 gg. Le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al pagamento del corrispettivo dell'appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente successiva all'esecuzione delle prove;
- b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti,
- c) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 23;
- d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti i servizi oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione;

Documenti soggetti all'imposta di bollo a carico dell'appaltatore:

I seguenti documenti sono soggetti ai sensi della normativa vigente all'imposta di bollo, che è carico dell'appaltatore:

- processo verbale di avvio dell'esecuzione;
- verbale di sospensione e di ripresa delle prestazioni;
- certificato e verbale di ultimazione delle prestazioni;
- determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto;



- certificato di verifica di conformità;
- certificato di regolare esecuzione.

Vedi capitolato speciale parte II

ART. 25

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, come previsto all'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.
3. Durante l'esecuzione del contratto, l'amministrazione committente può ordinare secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 3, un aumento o una diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, così come calcolato ai sensi dell'art. 1 comma 4, senza riconoscimenti all'appaltatore di un'indennità aggiuntiva, purché non mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni comprese nell'appalto. Oltre tale limite l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione contratto.

ART. 26

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'ESECUTORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato Parte I ed in quelli eventualmente previsti nella **Parte II**, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 108 D.Lgs. 50/2016 e 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge dell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 108 co. 2 D.Lgs. 50/16).
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 27

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. L'esecutore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve (di cui all'art. 21 DM 49/2018), ad attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.
2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sul servizio il direttore dell'esecuzione o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte.



Il responsabile del procedimento convoca le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al direttore dell'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'esecutore.

3. Il direttore dell'esecuzione comunica in forma d'ordine di servizio la decisione del responsabile del procedimento all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel primo atto idoneo a riceverle e con le modalità ed effetti di cui ai commi 5 e seguenti.
4. Qualora l'esecutore abbia iscritto riserva, il direttore dell'esecuzione trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al responsabile del procedimento entro quindici giorni.
5. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
 - il processo verbale di avvio dell'esecuzione;
 - il processo verbale di sospensione dei servizi;
 - il processo verbale di ripresa dei servizi;
 - il certificato di ultimazione;
 - il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione;
 - l'ordine di servizio;
 - il certificato di pagamento.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 28

ACCORDO BONARIO

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 208 D.Lgs. 50/16.

ART. 29

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

vedi capitolato speciale parte II